



Regolamento

CONFERENZA PERMANENTE DELLE DONNE DEMOCRATICHE EMILIA-ROMAGNA

Art.1 - Finalità

1. La conferenza permanente delle donne Democratiche dell'Emilia-Romagna è il luogo di incontro e di confronto delle iscritte ed elettrici del PD che vogliono parteciparvi e che ne condividono le finalità.
2. È il luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici, come previsto dallo Statuto.
3. La conferenza permanente delle donne Democratiche dell'Emilia-Romagna si propone gli obiettivi di:
 - rafforzare l'autonomia e l'autorevolezza politica delle donne, nella consapevolezza che la loro presenza nella vita pubblica può produrre cambiamenti culturali, sociali ed economici rilevanti
 - affermare il punto di vista di genere sui grandi temi del nostro tempo: crisi strutturale dell'economia e dell'attuale modello di sviluppo, sostenibilità ambientale, welfare e politiche sociali, temi etici
 - promuovere e sostenere la presenza delle donne e del loro punto di vista nei luoghi della decisione politica, economica e sociale; il perpetuarsi dell'assenza o della marginalità dei pensieri e delle parole delle donne nella vita pubblica costituisce un intollerabile spreco di capitale umano e un inaccettabile limite della democrazia
 - intraprendere conseguenti ed efficaci azioni per la pari rappresentanza di genere nelle assemblee elettive ad ogni livello territoriale, negli enti di secondo livello, nelle aziende partecipate dello Stato e degli Enti Locali, concorrendo al pieno adempimento del principio della pari rappresentanza, quale principio fondante del PD

- favorire l'incontro e il confronto con le donne della società civile, dei sindacati, delle associazioni di categoria, nonché delle associazioni di donne, per raccogliere istanze, riflessioni critiche e proposte, al fine di costituire solide reti di relazione tra donne
- organizzare confronti con le donne del PD elette ad ogni livello istituzionale, per contribuire agli orientamenti politici e programmatici
- progettare e realizzare sul territorio occasioni di formazione politica, soprattutto rivolte alle giovani per acquisire strumenti che permettano una lettura di genere della realtà.

Art. 2 – Partecipazione alla conferenza regionale

1. L'adesione alla conferenza avviene, su esplicita richiesta delle interessate, sottoscrivendo il regolamento che esplicita le finalità, il ruolo, i compiti e le modalità di azione della conferenza permanente, in conformità di quanto previsto dallo statuto nazionale PD Art. 25, comma 3, e dallo statuto regionale PD Art. 27, comma 3.
2. Fanno parte della conferenza le donne iscritte o elettrici del PD aderenti alle conferenze provinciali, ovvero che lo richiedano agli uffici del PD provinciale o territoriale di riferimento o regionale, secondo le modalità e i tempi definiti attraverso apposito avviso pubblico. Non sono ammesse iscritte ad altri partiti o a movimenti politici che concorrano alle rappresentanze istituzionali.
3. Nella conferenza non sono previste componenti di diritto.
4. La conferenza si avvale dell'apporto tecnico ed organizzativo degli uffici del PD regionale, presso i quali è tenuta l'anagrafe delle componenti della stessa.

Art. 3 – Organi

1. Sono organi della conferenza permanente:
 - l'assemblea delle iscritte o elettrici del PD aderenti alla conferenza
 - la coordinatrice
 - il comitato esecutivo
2. Al fine di organizzare al meglio le proprie attività, la conferenza permanente può dotarsi di:
 - specifici gruppi di lavoro, utilizzando presenze e competenze anche esterne alla conferenza stessa
 - altre forme organizzative e di discussione, decise di volta in volta, utili al raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1 del presente regolamento.

Art. 4 – Modalità di convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce di regola ogni sei mesi per discutere e approvare gli orientamenti politici e programmatici e per definire il piano di attività, che concorre all'iniziativa politica del PD.
2. L'assemblea si riunisce inoltre, quando è fatta richiesta motivata da almeno un quarto delle sue componenti, ovvero ogni volta che la coordinatrice o l'esecutivo ne ravvedano la necessità.
3. La convocazione deve avvenire con almeno dieci giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica, salvo il caso d'urgenza, da motivare nel testo della convocazione medesima.

4. Le decisioni dell'assemblea sono assunte a voto palese, salvo che non sia espressamente richiesto il voto segreto da parte di almeno un quinto delle presenti, e sono adottate a maggioranza delle presenti.

Art. 5 – Comitato esecutivo

1. L'assemblea elegge il comitato esecutivo, che è costituito da un massimo di trenta componenti. Di queste, undici componenti, una per ogni provincia e federazione territoriale PD, vengono designate dalle conferenze provinciali o, in caso di loro assenza, dalle donne iscritte ed elettrici di un determinato territorio aderenti alla conferenza regionale. Altre componenti, in numero maggioritario, sono elette dall'assemblea regionale con voto palese o segreto, qualora richiesto da almeno un quinto delle presenti, sulla base di un'unica lista aperta di candidate. Potranno essere espresse un massimo di 3 preferenze e saranno elette le candidate che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il comitato esecutivo resta in carica per la durata dell'assemblea.
3. Il comitato esecutivo ha il compito di dare attuazione agli orientamenti politici e programmatici definiti dall'assemblea e rendiconta alla stessa del proprio operato.

Art. 6 – Coordinatrice

1. Il comitato esecutivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, una coordinatrice, che presiede e convoca l'esecutivo e l'assemblea.
2. Il ruolo di coordinatrice è svolto da una delle componenti dell'esecutivo, con durata annuale.
3. Le funzioni della coordinatrice sono di convocazione e di coordinamento dei lavori dell'esecutivo, dell'assemblea e dei gruppi di lavoro, in stretta collaborazione con le componenti dell'esecutivo.

Art. 7 - Risorse economiche e strumentali

1. Le risorse economiche e strumentali della CP Donne sono costituite da:
 - a. finanziamenti dal PD regionale in base art. 1 comma 3 statuto nazionale;
 - b. eventuali contributi attribuiti da soggetti pubblici e privati al PD regionale e locale, destinati ad iniziative promosse dalla CP Donne;
 - c. rete telematica del PD locale/ regionale/ nazionale.
2. Tali risorse sono coordinate da una responsabile individuata al proprio interno dal Comitato Esecutivo con un mandato di un anno. La responsabile delle risorse deve redigere una previsione annuale di spesa correlata alle iniziative programmate e un rendiconto consuntivo annuale, che dovranno essere approvati dall'assemblea.

Art. 8 - Conferenze Provinciali

1. Possono essere istituite in ogni territorio provinciale le Conferenze Provinciali. Delle Conferenze Provinciali delle Donne Democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici del PD che lo richiedono e ne condividano le finalità, residenti nella Provincia di riferimento. Non

sono ammesse iscritte ad altri partiti o a movimenti politici che concorrano alle rappresentanze istituzionali.

2. Le Conferenze Provinciali delle donne, ai sensi dell'art. 27 comma 3 dello statuto regionale del PD, definiscono le proprie modalità organizzative sulla base di Regolamenti approvati nella prima assemblea costituente e fondativa della conferenza provinciale. Le iniziative politiche vengono comunicate al segretario provinciale che assicura la disponibilità e la collaborazione della struttura organizzativa del PD, ai sensi dell'Art.1, comma 3, dello statuto nazionale.

Art. 9 – Durata dell'Esecutivo e dell'Assemblea della Conferenza regionale

1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto regionale la durata dell'esecutivo e dell'assemblea della conferenza dipende dall'indizione delle elezioni dell'Assemblea regionale del PD.

Norme finali

1. Il presente regolamento, a norma dell'art 27 dello statuto regionale del Partito democratico viene approvato dalla assemblea regionale Costituente della Conferenza Permanente Regionale autoconvocata il 22 gennaio 2011 ed entra in vigore alla stessa data, momento di fondazione della Conferenza Permanente Regionale delle donne democratiche dell'Emilia-Romagna.

2. Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza semplice da apposita assemblea convocata a tale scopo, nella quale sia presente almeno il 30% delle aderenti della CP donne regionale.

3. Le modifiche debbono essere presentate da almeno il 10% delle componenti l'assemblea e portate a conoscenza di tutte le aderenti alla Conferenza Permanente delle Donne non meno di 15 giorni prima della data dell'assemblea deliberante sulle stesse.

Norma transitoria

Nella Assemblea Costituente del 22 gennaio 2011 è istituita una Commissione con il compito di seguire le procedure per l'insediamento della Conferenza Permanente delle donne ai sensi dell'art 27 dello statuto regionale.